




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Diritto del terzo settore e del partenariato pubblico-privato

**13 luglio 2023
Dott. Giacomo Biasutti**

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

L'ufficio del registro verifica anche d'ufficio la sussistenza dei requisiti di iscrizione.

Provvede quindi all'accertamento, su istanza o d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Se l'ente è estinto la cancellazione non produce effetti giuridici diretti, se non lo è questo cessa di essere un ETS.

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

Art. 52

Funzione di pubblicità-notizia del registro

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Vi è una inversione della prova a favore (comma 1) e sfavore (comma 2).

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

N.b. oltre alla iscrizione diretta è altresì prevista la progressiva trasmigrazione degli enti già esistenti dai registri precedenti – che verranno dismessi.
Come suggerisce il nome la volontà è quella di creare una unica fonte conoscitiva per tutto il Terzo Settore.

Il procedimento di iscrizione e trasmigrazione è stato successivamente regolato in maniera puntuale dal d.m. n. 106/2020.

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

Art. 7 d.m. 106/2020

1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.
2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro imprese.

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

Art. 7 d.m. 106/2020

3. L'iscrizione consente altresì l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione "Ente del Terzo settore" devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice. È fatta salva per gli enti di cui al comma 2 la facoltà di utilizzarli in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.
4. L'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 91 del Codice.

Il procedimento di iscrizione al RUNTS

In realtà il procedimento maggiormente critico è stato quello volto alla trasmigrazione degli enti esistenti. Il mutamento dei requisiti ha infatti reso per molti impossibile l'iscrizione.

Di converso, l'eliminazione dei precedenti registri ha reso impossibile permanere iscritti ad alcunché.

Ciò ha reso di fatto molti enti «apolidi» privi di una propria disciplina specifica diversa da quella contenuta nel Codice civile.

Di qui la critica del mancato intervento su quest'ultimo, stante la maggiore rilevanza che in realtà questo è venuto ad assumere alla luce della situazione creatasi.

Attività di controllo sugli ETS

Diverse sono le esigenze che sottendono all'esistenza di un sistema di controllo:

- Necessità di verificare la rispondenza del modello rispetto agli intenti «premiali» della disciplina.
- Impedire l'abuso della qualifica al fine di lucrare della credulità dei soggetti terzi.
- Necessità di verificare la rispondenza dell'ente agli standard minimi quando vengono affidati agli ETS obblighi di servizio pubblico in convenzione

Attività di controllo sugli ETS

Prima del CTS vi era una Agenzia autonoma, l'Agenzia delle Onlus, poi ribattezzata Agenzia del Terzo Settore (l n. 662/1992).

Il suo scopo era garantire con pareri obbligatori e vincolanti l'applicazione uniforme della disciplina in materia ONLUS e TS.

Si trattava di un ente in realtà dalle capacità operative limitate, non potendo quest'ultimo porre in essere attività di accertamento, irrogare sanzioni o gestire direttamente la vita degli ETS.

Attività di controllo sugli ETS

L'Agenzia emanava però atti di indirizzo, per prassi, che avevano funzione direttiva delle politiche di settore. Dicevano, in altre parole, come gli ETS dovessero «comportarsi». Mancava però il momento della cogenza misurato dalle corrispondenti sanzioni.

È sulla base di questa esperienza che il CTS realizza il sistema dei controlli esterni agli enti del terzo settore.

Attività di controllo sugli ETS

Possiamo distinguere i controlli che vengono svolti sugli ETS in controlli esterni – quelli appunto che vengono portati avanti da soggetti estranei all'ente, essenzialmente l'Ufficio del registro – e controlli interni, che si realizzano direttamente all'interno dell'ente.

Quanto ai controlli interni, l'istituzione di un organo apposito è obbligatoria per tutte le fondazioni (art. 30), mentre per le associazioni è prevista l'obbligatorietà solo ove si incorra in condizioni particolari, essenzialmente correlate alla consistenza patrimoniale dell'ente.

Attività di controllo sugli ETS

L'organo di revisione interna ha compiti di:

- Vigilanza sul rispetto delle norme di legge, statutarie e di regolarità nei bilanci;
- Monitora il corretto perseguimento delle finalità di interesse generale assunte a scopo dall'ETS (si tratta di un controllo di merito, in contrapposizione al compito di vigilanza di cui sopra)
- Appone la propria attestazione circa la correttezza nella redazione del bilancio sotto il profilo dell'applicazione delle regole contabilistiche

Attività di controllo sugli ETS

N.b. le disposizioni di riferimento di questo organo incidono anche sul contenuto del bilancio, perché gli esiti del monitoraggio debbono essere analiticamente rappresentati in quella sede.

Accanto a questi compiti l'organo di controllo ha poteri di ispezione e può richiedere agli organi amministrativi informazioni e documenti.

Inoltre, può rappresentare all'assemblea fatti gravi (nella relazione all'assemblea annuale) e irregolarità commesse dagli organi amministrativi

Attività di controllo sugli ETS

Con riguardo ai controlli esterni la figura centrale è l'Ufficio del Registro nazionale del Terzo Settore, cui si affiancano le reti associative e i CSV oltre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i vari enti territoriali coinvolti nelle forme di collaborazione con gli ETS.

Il RUNTS opera principalmente attraverso i propri uffici regionali:

- Accertando la completezza delle informazioni prodotte per l'iscrizione al registro e la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione medesima;
- Verificando l'aggiornamento e adeguatezza delle informazioni una volta che sia intervenuta l'iscrizione

Attività di controllo sugli ETS

- Provvede alla revisione triennale dei requisiti
- Propone accertamenti documentali, visite, ispezioni periodiche sugli ETS presenti nel proprio territorio di riferimento

Sono in realtà tutte attività di controllo rispetto il permanente perseguimento delle finalità di interesse generale dell'ente del terzo settore. In questo senso si legge la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al registro unico del terzo settore.